

# fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

## NEWS

### In questo numero:

Svizzera: Abolizione degli statuti privilegiati e linee guida

Svizzera: Compartecipazioni aziendali e fidelizzazione dipendenti

OCSE: Precisazioni circa la residenza fiscale nei casi di quarantena per COVID-19

Lussemburgo: Progetto di legge per l'indeducibilità di interessi e royalties verso Paesi black list

Singapore: La "Variable Capital Company", una nuova flessibile forma societaria/struttura per i fondi di investimento



## Innovazione, flessibilità e competenza

### ABOLIZIONE DEGLI STATUTI PRIVILEGIATI E LINEE GUIDA

#### In breve

Le società a statuto speciale Cantonale, beneficiavano fino al 31.12.2019 di un'imposizione privilegiata (imposizione 80/20). Con l'introduzione della RFFA, e sotto pressione dall'OCSE, la Svizzera ha dovuto abolire gli statuti privilegiati. A partire dal 01.01.2020 non sarà dunque più possibile applicare uno statuto speciale Cantonale.

#### Cosa succede ora

Se una persona giuridica era stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, **su richiesta del contribuente**, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente (goodwill), possono essere tassate separatamente entro cinque anni.

#### Cosa tenere in considerazione per l'IC e per le perdite fiscali

Il valore aggiunto e/o le riserve occulte, devono essere calcolate secondo una norma rico-

nosciuta e verranno prese in considerazione solo per la quota parte generate durante il periodo a statuto speciale (p.es ausiliaria 80/20). Il valore aggiunto e/o le riserve occulte potranno essere imposti separatamente all'aliquota dell'1%, per un massimo di 5 esercizi fiscali.

Il valore aggiunto e/o le riserve occulte esposte a **bilancio fiscale** saranno inoltre assoggettati anche all'imposta sul capitale (dopo le deduzioni, quali p.es computo dell'imposta sull'utile nel capitale).

Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull'utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile (p. es. ausiliaria solo il 20%).

#### Cosa tenere in considerazione per l'IFD

Per l'IFD non ci sono particolari cambiamenti, l'utile ante imposte verrà assoggettato al 8.5%.

#### Quando dichiarare il goodwill e chi comprova i valori?

L'importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuri-

dica e stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.

La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria.

#### Criticità da tenere in considerazione

Nella normativa di legge si parla chiaramente che deve essere il contribuente (PG) ad effettuare la calcolazione del valore aggiunto. I bilanci civilistici non vengono mutati (NO contabilizzazioni).

Nel calcolo dell'accantonamento imposte prestare attenzione alle seguenti criticità:

1. dal 01.01.2025 l'imposizione IC scende da un'aliquota attuale dell'8% al 5%;
2. tenere in considerazione il moltiplicatore cantonale e comunale;
3. tenere in considerazione il computo fiscale dell'imposta sull'utile nel capitale con l'attuale 10% fino al 2024 e del 16% dal 2025;
4. le riserve occulte e/o il valore aggiunto non ammortizzate/o alla fine del 5° anno verranno perse;
5. se la persona fisica detiene le azioni di una società ausiliaria e/o società ex statuto spe-

ziale, prestare attenzione che la rivalutazione potrà avere delle conseguenze sull'imposta della sostanza (rimane un tema aperto)

6. non dimenticarsi dell'imposta sul capitale.

## COMPARTICIPAZIONI AZIENDALI E FIDELIZZAZIONE DIPENDENTI

### Metodi di incentivazione

Sono sempre più presenti nel mondo economico svizzero, i cosiddetti piani di compartecipazione azionaria dei dipendenti. Questi modelli hanno quale obiettivo, oltre alla remunerazione standard del salario fisso, una componente di salario variabile in azioni e/o opzioni aziendali. Queste azioni possono essere legate ad obiettivi specifici o meno, possono essere legate a meritocrazia o possono essere legate alla durata del contratto.

### Forme riconosciute di modelli di compartecipazione

Le forme di piani di compartecipazione più utilizzate sono:

- Azioni da collaboratore proprie e improprie
- Azioni da collaboratore libere o bloccate
- Opzioni da collaboratore libere o bloccate
- Aspettative su azioni da collaboratore
- Phantom Stocks
- Stock Appreciation Rights
- Co-Investment

### Trattamento fiscale delle azioni da collaboratore non quotate in borsa

**In generale** Le azioni da collaboratore non quotate in borsa, possono essere libere (senza vincoli formali) oppure bloccate.

Le azioni da collaboratore rappresentano un vantaggio concesso al dipendente, configurato quale reddito da attività lucrativa dipendente.

**Azioni da collaboratore libere** Le azioni da collaboratore libere e non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'assegnazione presso il dipendente come componente salariale e un onere giustificato commercialmente per il datore di lavoro. Questo vantaggio economico è soggetto ad oneri sociali e imposte alla fonte (qualora i dipendenti siano residenti all'estero).

**Azioni da collaboratore bloccate** Le azioni da collaboratore non quotate in borsa, ma bloccate con restrizioni di trasferibilità, sono trattate nello stesso modo delle azioni da collaboratore libere. Unica differenza del caso, essendo le stesse bloccate, è data dalla loro valutazione inferiore.

È possibile assegnare queste azioni con uno

sconto del 6% del valore venale per un massimo di 10 anni.

**Incentivi** Gli incentivi, sia per le azioni libere che quelle bloccate sono:

- Partecipazione attiva del dipendente alla società
- Diritti di voto legate alle azioni
- Remunerazione ordinaria di dividendi
- Raggiungimento degli obiettivi in modo metodico e orientato alla creazione di Know-how
- Poco esborso finanziario del dipendente per l'acquisto delle azioni da collaboratore

### Trattamento fiscale delle opzioni da collaboratore non quotate in borsa

**In generale** Le opzioni da collaboratore non quotate in borsa, possono essere libere (senza vincoli formali) oppure bloccate.

Le opzioni da collaboratore rappresentano una forma di "meritocrazia", dove il dipendente deve meritarsi, dopo il raggiungimento di un determinato obiettivo, le azioni da collaboratore. Il vantaggio concesso al dipendente verrà configurato quale reddito da attività lucrativa dipendente.

**Opzioni da collaboratore libere** Le opzioni da collaboratore libere e non quotate in borsa, sono imponibili al momento della loro consegna. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio. Questo vantaggio economico è soggetto ad oneri sociali e imposte alla fonte (qualora i dipendenti siano residenti all'estero).

**Opzioni da collaboratore bloccate** Le opzioni da collaboratore non quotate in borsa, ma bloccate con restrizioni di trasferibilità, sono imponibili al momento del loro esercizio in azioni da collaboratore. Essendo le stesse bloccate, potranno beneficiare di uno sconto del 6% del valore venale per un massimo di 10 anni.

**Incentivi** Gli incentivi, sia per le opzioni libere che quelle bloccate sono:

- Raggiungimento degli obiettivi in modo metodico e orientato alla creazione di Know-how
- Poco esborso finanziario del dipendente per l'acquisto delle azioni da collaboratore
- Orientamento alla meritocrazia aziendale

### Conclusione

Come si può notare, ci sono molteplici modelli di attuazione, questo può variare dalla tipologia di azioni, dal metodo di valutazione azionaria, dai requisiti formali degli obiettivi posti. I modelli di attuazione possono essere anche intercalati tra di essi, creare più strutture di azioni e opzioni. Si può inoltre, per i gruppi di me-

die dimensioni, concedere le azioni e/o opzioni da collaboratore da società del gruppo svizzere e/o internazionali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [giuseppe.lerose@fidinam.ch](mailto:giuseppe.lerose@fidinam.ch)

## OCSE: PRECISAZIONI CIRCA LA RESIDENZA FISCALE NEI CASI DI QUARANTENA PER COVID-19

Lo scorso 3 aprile 2020, l'OCSE ha pubblicato il documento "OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the Covid19" contenente delle sintetiche linee guida in relazione alla corretta interpretazione da adottare nell'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni a seguito delle restrizioni di viaggio createsi durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19. A partire dal mese di marzo 2020 e a causa delle misure di lockdown introdotte dalla maggior parte dei Paesi del mondo, molte persone si sono trovate bloccate in un Paese, nell'impossibilità di recarsi presso il loro luogo abituale di lavoro in altro Paese o di svolgere la loro attività lavorativa nella modalità abituale adottata sino a quel momento. Altresì, un numero rilevante di contribuenti si è trovato costretto a restare per vari mesi in un paese che non è quello in cui ha stabilito la propria residenza fiscale abituale. Facendo riferimento a situazioni a noi molto vicine, le restrizioni per COVID-19 hanno riguardato migliaia di lavoratori "frontalieri" che lavorano abitualmente in Svizzera ma che sono stati costretti a lavorare per molte settimane dalle loro abitazioni in Italia nella modalità di home office. Altro esempio riguarda e/o ha riguardato i consiglieri di amministrazione, gli amministratori delegati e gli executive che sono rimasti bloccati a causa delle restrizioni COVID-19 in un Paese diverso da quello in cui risiedono fiscalmente le aziende che essi stessi dirigono e che da tale altro diverso Paese effettuano la direzione aziendale.

Dette circostanze sono state considerate nel documento OCSE che ha inteso fornire alcuni chiarimenti in relazione ad alcune specifiche situazioni:

### 1) Creazione di stabile organizzazione:

Le restrizioni alle libertà di movimento create dal COVID-19 non devono dare luogo alla creazione di stabili organizzazioni dell'impresa per la quale la persona soggetta a restrizioni opera. Nel caso specifico dell'home office si chiarisce che, trattandosi di una condizione di lavoro ec-

cezionale e temporanea, questa non possa determinare il sorgere di una base di lavoro per l'esercizio dell'attività, quale è la stabile organizzazione. Altrettanto dicasi per il soggetto che si trova a svolgere la direzione effettiva di un'azienda dal Paese in cui è rimasto bloccato, Paese che tuttavia è diverso da quello in cui ha sede la società e nel quale egli normalmente opera. Anche in questo caso, mancando il requisito dell'abitudine, non si potrà configurare l'esistenza della stabile organizzazione.

### 2) Lavoratori transfrontalieri

È stato osservato che la potestà impositiva dei redditi da lavoro resta attribuita al luogo in cui il lavoro era esercitato prima dell'emergenza COVID-19. Nel caso specifico dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, tale potestà impositiva resterebbe dunque alla Svizzera.

### 3) Residenza fiscale delle persone fisiche

Anche con riferimento alla possibile riqualificazione della residenza delle persone fisiche a seguito delle misure urgenti di isolamento prese dai vari Paesi, l'OCSE ha voluto precisare che certi scenari straordinari e temporanei come quella del contribuente che si è trovato bloccato, per vacanza o per lavoro, in un paese diverso da quello in cui ha la propria residenza (anche laddove tale Paese fosse quello in cui egli aveva originariamente la residenza), non dovrebbero modificare la posizione di residenza fiscale degli individui verso il paese in cui "fortatamente" ci si viene a trovare fermi.

### 4) Residenza delle società

Le restrizioni alla libertà di movimento dovute all'emergenza COVID-19 potrebbero comportare un potenziale cambiamento del luogo di direzione effettiva di una società a causa dell'incapacità di viaggiare dei propri amministratori e con la conseguenza che la società potrebbe subire una doppia residenza fiscale. Secondo quanto statuito dall'OCSE, i cambiamenti nella posizione dei dirigenti/amministratori hanno carattere straordinario e temporaneo e non comportano fenomeni di potenziale doppia residenza fiscale delle società che dirigono. In conclusione dobbiamo evidenziare come il documento intenda sottolineare il carattere di straordinarietà delle situazioni venutesi a creare per effetto delle limitazioni per COVID-19 adottate dagli Stati. A causa di tale eccezionalità e temporaneità, tutte le situazioni straordinarie venutesi a creare non dovrebbero dar luogo a nuovi fenomeni di possibile doppia tassazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
stefania.collari@fidinam.ch

## LUSSEMBURGO: PROGETTO DI LEGGE PER L'INDEDUCIBILITÀ DI INTERESSI E ROYALTIES VERSO PAESI BLACK LIST

Il Consiglio dei Ministri lussemburghese il 30 marzo 2020 ha sottoposto alla Camera dei deputati il progetto di Legge n. 7547 che prevede l'indeducibilità degli interessi e delle royalties pagate a società di Gruppo aventi sede in Paesi appartenenti alla lista dell'Unione Europea dei Paesi e territori non cooperativi (cosiddetta black list dell'Unione Europea).

Tale Progetto di legge ha recepito le conclusioni dell'ECOFIN (*Economic and Financial Council of the EU*) pubblicate il 19 dicembre 2019 in cui si è ribadita la necessità per i Paesi membri dell'Unione Europea d'intraprendere iniziative coordinate contro i Paesi black list ed in particolare di adottare almeno una delle seguenti misure verso i Paesi non cooperativi: la non deducibilità dei costi, l'introduzione di una normativa CFC (Controlled Foreign Companies), l'introduzione di ritenute alla fonte e la limitazione della participation exemption sui profitti distribuiti da questi Paesi. Il Governo lussemburghese ha così deciso d'introdurre dei limiti nella deducibilità di alcuni costi proponendo la modifica dell'art. 168 della Legge lussemburghese sulla tassazione dei redditi (*Loi modifiée du 04.12.1967 concernant l'impôt sur le revenu*, di seguito "LIR").

Il nuovo progetto di legge, che se approvato entrerà in vigore a partire dal 1. gennaio 2021, prevede che gli interessi e le royalties, pagate o accantonate, non saranno deducibili fiscalmente nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:

1. Il beneficiario degli interessi o delle royalties sia un'entità collettiva, come definita dall'art. 159 della LIR che ricomprende, tra le altre, le società di capitale, le società cooperative e più in generale tutte le persone giuridiche opache dal punto di vista fiscale. Nel caso in cui il soggetto che percepisce gli interessi o le royalties non sia anche il beneficiario effettivo ci si dovrà riferire all'effettivo beneficiario economico.
2. Il beneficiario (anche effettivo) degli interessi o delle royalties sia un'impresa collegata (ai sensi dell'art. 56 della LIR) del soggetto debitore degli interessi o delle royalties. L'art. 56 stabilisce che due imprese sono società collegate qualora una di esse partecipi direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra oppure qualora le medesime persone partecipino direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale di en-

trambe le società considerate. Il controllo si considera esistente qualora un soggetto detenga più del 50% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti dell'altro.

3. Il soggetto beneficiario effettivo degli interessi o delle royalties abbia sede in un Paese inserito nella lista dei Paesi e territori non cooperativi (cd. Black list).

La black list di riferimento sarà emessa annualmente dalla Camera dei Deputati e in accordo alla proposta del Governo, basandosi sulla black list europea in vigore a quel momento. Nel caso in cui nuovi Paesi o territori verranno aggiunti alla black list gli interessi e le royalties verso di essi non saranno deducibili a partire dal 1. gennaio successivo alla proposta del Governo. Qualora invece un Paese o un territorio venisse cancellato dalla black list i relativi interessi e royalties saranno deducibili a partire dalla data di cancellazione. La black list europea attualmente in vigore è stata pubblicata il 18 febbraio 2020 e include i seguenti Stati: American Samoa, Cayman Islands, Fiji, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Trinidad and Tobago, US Virgin Islands e Vanuatu. In futuro tale black list verrà aggiornata dall'Unione Europea solo due volte all'anno, la prossima il 20 ottobre 2020. Il progetto di Legge affronterà il consueto iter legislativo lussemburghese e dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1. gennaio 2021. Sarà quindi importante monitorare l'evoluzione futura della black list europea.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
fabrizio.ghidini@fidinam.ch

## SINGAPORE: LA "VARIABLE CAPITAL COMPANY", UNA NUOVA FLESSIBILE FORMA SOCIETARIA/STRUTTURA PER I FONDI DI INVESTIMENTO

### Introduzione

Con l'intento di migliorare ulteriormente la propria reputazione quale centro internazionale di *asset management*, il 15 gennaio 2020 Singapore ha lanciato il framework relativo alle cd. *Variable Capital Company* ("VCC") ovvero una nuova forma/struttura societaria destinata ai fondi di investimento. Nonostante già presentasse un ampio ventaglio di veicoli adatti alla gestione dei fondi, le autorità di Singapore, al fine di colmare il gap esistente con altre importanti giurisdizioni estere attive nel *fund management business*, hanno introdotto il framework delle

VCC che incorpora le migliori e più attrattive caratteristiche già presenti nelle normative in vigore nelle suddette altre giurisdizioni estere, per creare così una proposta interessante ed all'avanguardia sia per i gestori di fondi basati nella stessa Singapore, sia soprattutto per gli investitori internazionali.

### Caratteristiche di una VCC

Come suggerisce il nome, la VCC è una nuova forma/struttura societaria che si caratterizza principalmente per avere una struttura a capitale variabile, consentendo liberamente tanto la vendita/redemption delle proprie azioni, quanto il pagamento/la distribuzione dei dividendi ai propri azionisti. La VCC, inoltre, non presentando alcuna restrizione con riferimento alla strategia di investimento utilizzabile, si caratterizza per la sua flessibilità e per prestarsi ad ogni tipo di schema di investimento collettivo (sia questo aperto o chiuso, tradizionale o alternativo, fondo di private equity, venture capital, hedge fund o qualsiasi altro fondo con strategie d'investimento diverse). La VCC può essere utilizzata tanto con una struttura "standalone" con unico fondo, quanto per una struttura cd.ad "ombrello" caratterizzata dalla presenza di due o più sub-fondi/comparti, ciascuno con attività e passività separate e con una gestione e vita totalmente autonoma dagli altri. La normativa consente che la VCC possa avere un unico azionista ovvero investire in un unico asset sottostante, consentendo così l'utilizzo della stessa VCC quale struttura Master-Feeder. I gestori di fondi possono procedere tanto a costituire ex novo fondi di investimento come VCC, quanto a re-domiciliare i propri fondi di investimento già esistenti con strutture comparabili trasferendo

la loro registrazione a Singapore come VCC. Perché il veicolo possa validamente operare ed essere registrato come VCC, la normativa richiede che vengano rispettati i seguenti criteri (cd. "Singapore substance"):

- la VCC deve avere almeno un director locale nel caso di fondi non autorizzati ovvero tre directors locali, di cui uno indipendente, per quelli autorizzati (intendendosi per tali le VCC autorizzate dalla locale autorità di vigilanza dei mercati MAS (Monetary Authority of Singapore) e che possono cedere le proprie quote sul mercato);
- la VCC deve avere un "registered office" a Singapore e deve nominare una "company secretary" basata nella stessa città stato;
- la VCC deve essere revisionata da un auditor basato a Singapore iscritto all'ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority);
- la VCC, infine, deve avere un manager – che si occupa della gestione dello strumento e dei relativi assets – che deve rientrare in una delle seguenti categorie: i) un soggetto in possesso di una licenza per l'erogazione dei servizi finanziari connessi alla gestione dei fondi, ii) una società di gestione di fondi registrata o iii) alcuni istituti finanziari esentati dal possesso di una licenza per l'erogazione dei servizi finanziari connessi alla gestione dei fondi specificatamente richiamati dalla normativa locale (cfr. Securities and Futures Act (SFA)).

### Vantaggi

La VCC offre numerosi vantaggi ai gestori di fondi che intendano avvalersi di tale schema societario:

- **Strutturale/flessibilità del capitale:** a differenza delle società ordinarie, il valore del capitale

di una VCC è sempre uguale al suo NAV e le proprie azioni possono essere in ogni momento emesse, vendute consentendo così agli investitori di uscire liberamente dal proprio investimento nella VCC;

- **Pagamento dei dividendi:** a differenza delle società ordinarie che si limitano a pagare i dividendi a valere sugli utili, le VCC consentono di pagare gli stessi anche a valere sul capitale;
- **Diritti azionari:** a differenza di una società ordinaria, un VCC ha una maggiore flessibilità nel disciplinare e declinare i diritti azionari dei e fra i suoi azionisti (siano essi economici, di voto o di altro tipo);
- **Riservatezza:** sebbene i VCC debbano mantenere un registro degli azionisti, a differenza di una società ordinaria, questo registro non deve essere reso disponibile al pubblico ma solo divulgato alle autorità pubbliche su richiesta a fini regolamentari, di vigilanza e di contrasto.

### Conclusione

Date le caratteristiche sopra illustrate seppure brevemente, è indubbio che l'introduzione della normativa VCC possa rappresentare un potenziale punto di svolta per il settore della gestione dei fondi di investimento che consentiranno a Singapore di affermarsi come uno dei principali hub finanziari e di gestione patrimoniale tanto nella regione dell'Asia-Pacifico, quanto a livello globale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
luca.guidotti@fidinam.ch

**fidinam & Partners**  
Consulenza fiscale, legale e societaria  
**NEWS**

@ via E-Mail

Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito [www.fidinam.com](http://www.fidinam.com) e richiedere l'abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News.

Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l'esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità.

**fidinam & Partners**  
Consulenza fiscale, legale e societaria

### Fidinam & Partners SA

Via Maggio 1  
CP 6009  
CH – 6901 Lugano  
Tel. +41 91 973 17 31  
Fax +41 91 973 13 65  
[www.fidinam.ch](http://www.fidinam.ch)  
[fidinamnews@fidinam.ch](mailto:fidinamnews@fidinam.ch)

Lugano, Bellinzona, Mendrisio,  
Genève, Zug, Zürich

Amsterdam, Barcellona, Dubai, Luxembourg,  
Ho Chi Minh, Hong Kong, Mauritius, Milano,  
Monte Carlo, Singapore, Sydney, Vaduz, Wellington

Membro FIDUCIARI Suisse  
Membro Swiss Funds Association (SFA)